

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 24.09.2008

OGGETTO: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – ACQUISIZIONE AZIONI DELLA SMAT S.P.A.

In via preliminare, il Sindaco, con l'unanime condivisione dei consiglieri presenti, dichiara la sussistenza di similarità di circostanze con la discussione ed il dibattito riguardante il precedente punto iscritto all'ordine del giorno, cui si rimanda.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 35, l. 28 dicembre 2001, n. 448, "Legge Finanziaria 2002", che detta disposizioni per l'assetto dei servizi pubblici locali, sostituendo l'art. 113, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTI l'art. 14, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dei conti pubblici", conv. in l. 24 novembre 2003, n. 326, e l'art. 4, l. 24 dicembre 2003, n. 350, "Legge Finanziaria 2004", che integrano e modificano l'art. 113, d.lgs. n. 267 del 2000, cit., nonché l'art. 35, l. n. 448 del 2001, cit..

VISTA la l. 5 gennaio 1994, n. 36, "Disposizioni in materia di risorse idriche".

VISTO il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 che detta nuove disposizioni in materia di gestione del servizio idrico integrato ed abroga la l. n. 36 del 1994, cit. (cfr. art. 175, comma I, lett. u).

VISTA la l. Regione Piemonte 20 gennaio 1997, n. 13, "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti Locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successive modifiche e integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche".

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del Piemonte 24 novembre 1997, n. 31-23227, "Atto di indirizzo in materia di gestione del servizio idrico integrato, definizione delle modalità di analisi dell'economicità, efficacia ed efficienza degli organismi di gestione salvaguardabili e adozione della convenzione – tipo di regolazione dei rapporti tra le Autorità d'ambito e i soggetti gestori".

VISTA la deliberazione di questa Autorità 7 novembre 2002, n. 78, la quale prevede che SMAT s.p.a. ed ACEA s.p.a. «hanno tutti i requisiti richiesti per la continuazione nella gestione del servizio idrico integrato in ragione della struttura organizzativa, dell'acquisizione di *know how* professionale e dell'operatività gestionale, tutti elementi che risultano adeguati al raggiungimento degli standard richiesti per una gestione di tipo industriale del ciclo integrato delle acque a livello d'ambito» e che pertanto tali gestori «possano proseguire in via transitoria nella gestione esistente del servizio idrico integrato» (§ 2 e 5 del deliberato).

VISTA la deliberazione 28 novembre 2002, n. 108, con la quale questa Autorità ha confermato «quanto disposto con la propria deliberazione 7 novembre 2002, n. 78, con riferimento all'Allegato A e al riconoscimento delle gestioni di enti pubblici, in particolare che (SMAT s.p.a. ed ACEA s.p.a.) possano proseguire in via transitoria nella gestione esistente del servizio idrico integrato» (§ 2 del deliberato).

VISTA la deliberazione 27 maggio 2004, n. 173, con la quale questa Autorità ha affidato a SMAT s.p.a. ed ACEA s.p.a. - «ai sensi dell'art. 113, comma V, lett. c), d.lgs. n. 267 del 2000, cit.» - «la titolarità della gestione del servizio idrico integrato per la totalità dell'ambito territoriale ottimale n. 3 "Torinese" con effetto per i territori dei Comuni che abbiano la qualità di socio delle rispettive società» (§ 1 del deliberato), «con ciò confermando il riconoscimento delle gestioni del servizio idrico oggi in capo a SMAT S.p.A. e ad ACEA S.p.A. di cui alle deliberazioni (...) 7 novembre 2002, n. 78 e 6 dicembre 2002, n. 108» (§ 1.a. del deliberato).

CONSIDERATO il positivo giudizio tecnico-gestionale di SMAT s.p.a. ed ACEA s.p.a. le quali hanno continuato a dimostrare il possesso di sicure capacità gestionali di tipo industriale del ciclo integrato delle acque.

CONSIDERATO, peraltro, che lo svolgimento della gestione in capo agli indicati soggetti ha evidenziato che, ferma restando l'uniformità tariffaria del servizio per tutta l'utenza dell'ambito, sussistono limiti in ordine alle capacità finanziarie di investimento in una realtà gestionale (quella sinora servita da ACEA s.p.a.) territorialmente ridotta rispetto alla totalità dell'ambito.

CONSIDERATO che a superamento di tali limiti l'Autorità ha definito indirizzi in conformità alla vigente legislazione per raggiungere progressivamente un unico soggetto titolare e responsabile dell'attuazione complessiva delle politiche del Piano d'ambito.

VISTA la deliberazione 19 ottobre 2006, n. 254 con la quale questa Autorità ha chiesto a SMAT s.p.a. ed ACEA s.p.a. di «presentare il progetto di riorganizzazione d'impresa e dell'attività di erogazione del servizio idrico integrato utile a realizzare per l'ambito ottimale n. 3 "Torinese" un unico soggetto gestore» nel rispetto degli indirizzi a tal fine indicati.

VISTO la lettera d'intenti 30 marzo 2007 fra SMAT s.p.a. ed ACEA s.p.a., nonché la deliberazione dell'Assemblea di ACEA s.p.a. approvata nella seduta del 20 aprile 2007.

VISTO l'accordo 13 giugno 2007 stipulato fra SMAT s.p.a. ed ACEA s.p.a. in esecuzione della lettera d'intenti 30 marzo 2007, accordo che è volto a raggiungere un unico gestore di servizio idrico integrato per l'ambito ottimale n. 3 "Torinese".

VISTA la deliberazione 14 giugno 2007, n. 282, con la quale l'Autorità d'ambito n. 3 Torinese ha accertato che - in attuazione della propria deliberazione n. 254 del 2006, cit., SMAT s.p.a. è il gestore unico del servizio idrico integrato dell'ambito ottimale "Torinese" nei termini e secondo le modalità della deliberazione n. 173 del 2004, cit. di questa Autorità e dell'accordo 13 giugno 2007 mentre ACEA s.p.a., nella qualità di gestore salvaguardato operativo, continua ad erogare agli utenti le prestazioni del servizio idrico integrato per le fasi di attività e funzioni indicate in tale accordo.

CONSIDERATO che SMAT s.p.a, per effetto della citata deliberazione, estende la titolarità del rapporto giuridico di servizio pubblico - affidata dall'Autorità d'Ambito con deliberazione n. 173 del 2004, cit. *ex art.* 113, c. V, lett. c), d.lgs. n. 267 del 2000, cit. - nei territori dei Comuni ACEA che acquisiscano la qualità di soci SMAT, con obbligo in particolare di realizzare gli investimenti nei territori medesimi.

CONSIDERATO che ACEA s.p.a, per effetto della sopra citata deliberazione, continua per la durata dell'affidamento di cui alla deliberazione n. 173 del 2004, nella sola qualità di gestore salvaguardato operativo con operatività nel territorio sinora in gestione, o in altro più funzionale successivamente ridefinito dai due gestori d'intesa con l'Autorità d'Ambito n. 3 Torinese, e con svolgimento delle fasi di attività e funzioni indicate nell'accordo 13 giugno 2007;

CONSIDERATO che per ACEA s.p.a. il titolo giuridico di erogazione delle prestazioni è confermato in salvaguardia per le attività di gestione di cui ai punti precedenti - *ex art.* 7, c. III, l.r. n. 13 del 1997, cit. - in ragione del permanere del positivo giudizio tecnico-gestionale e del conseguente riconoscimento già oggetto delle deliberazioni di questa Autorità n. 78 del 2002, cit., n. 108 del 2002, cit., nonché n. 173 del 2004, cit..

VISTA la deliberazione 13 dicembre 2007, n. 296, con la quale l'Autorità d'ambito n. 3 Torinese ha preso atto che SMAT s.p.a. e ACEA Pinerolese Industriale s.p.a. con l'“Accordo esecutivo per la gestione operativa del servizio idrico integrato” hanno inteso perfezionare la soluzione organizzativa individuata nell'accordo 13 giugno 2007.

CONSIDERATO che per l'effetto della sopra citata deliberazione n. 296, SMA Torino S.p.A. è il gestore unico del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale n. 3 “Torinese” con effetto per i territori dei Comuni che abbiano la qualità di socio della società, precisando che la decorrenza amministrativa dei meccanismi d'ambito ha effetto a far data dal 01/07/2007, semprechè i Comuni interessati diventino soci di SMAT Torino S.p.A. entro i termini indicati.

CONSIDERATO che ACEA S.p.A attualmente svolge in questo Comune il servizio idrico integrato/ (servizio acquedotto/servizio fognatura/servizio depurazione)
INDICARE I SERVIZI AD OGGI EFFETTIVAMENTE GESTITI.

CONSIDERATO che questo Comune è socio dell'Acea Pinerolese Industriale S.p.A, in quanto possiede azioni della suddetta società.

VISTI lo Statuto e la Convenzione Istitutiva nonché il Regolamento del servizio idrico integrato (ed i suoi allegati) della SMAT Torino S.p.A., allegati alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale.

CONSIDERATO che la quota di partecipazione a SMAT Torino S.p.A è stabilita sulla base di n.1 azione per 1.000 abitanti o frazione superiore a 500, con il minimo di n. 1 azione

CONSIDERATO che il valore nominale di 1 azione SMAT Torino S.p.A è pari ad euro 64,55 (sessantaquattro/55 euro)

CONSIDERATO che in questo Comune sono residenti n. 4.225 abitanti al 31.12.2007,

ACQUISITO il parere favorevole previsto dall'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), in ordine alla regolarità tecnica e del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile, della delibera;

Sentita la dichiarazione di voto rilasciata dal Consigliere Sig. **FERLENDIA** il quale definisce decisione incongruente e contraddittoria rispetto al punto precedente all'O.D.G.: no alle modifiche statutarie e sì all'acquisizione di quote SMAT con il rischio che salti tutto se non emergono ragioni diverse e fondate. Voterà in coerenza con la posizione assunta nel dibattito precedente.

Sentita la dichiarazione del Consigliere Sig. **BONANSEA** il quale definisce questa sorta di "reprimenda" probabilmente rivolta alla propria maggioranza. Esprime il voto contrario con la chiarezza delle forti motivazioni politiche già precedentemente discusse e a cui si fa rinvio.

Sentita la dichiarazione del **SINDACO** il quale sottolinea di trovarsi su una posizione diversa in quanto ai due temi iscritti all'ordine del giorno: non rileva incongruenza e contraddittorietà rispetto ai due elementi ed al quadro giuridico complessivo; si tratta indubbiamente di due ipotesi distinte e ben definite: adesione ad una società con chiarezza di presupposti e modalità.

Sentita la dichiarazione di astensione dal voto, espressa dal Consigliere Sig. **FALCO** in coerenza con la posizione assunta nel dibattito precedente;

Sentita la dichiarazione di voto contrario manifestata dal Consigliere Sig. **BALLARI** come da allegato al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale;

Sentita la dichiarazione di astensione dal voto manifestata dal Consigliere Sig.ra **GARZENA**;

Sentita la dichiarazione di astensione dal voto manifestata dal Consigliere Sig.ra **DEMARIA** come da allegato al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale;

Con il seguente risultato della votazione palesemente espressa per alzata di mano e proclamato dal Sig. Presidente:

PRESENTI:	N. 16
VOTANTI:	N. 13
ASTENUTI:	N. 3 (GARZENA-FALCO-DEMARIA)
VOTI FAVOREVOLI:	N. 10
VOTI CONTRARI:	N. 3 (BONANSEA-ALLOA-BALLARI)

D E L I B E R A

- 1) Di approvare lo Statuto e la Convenzione istitutiva di SMAT S.p.A., allegati alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 2) di sottoscrivere n. 4 azioni della SMAT S.p.A, al valore nominale di euro 64,55, per una valore totale di euro ;

- 3) Di dare atto che SMAT S.p.A è il gestore unico del servizio idrico integrato dell'ambito ottimale "Torinese" nei termini e secondo le modalità della deliberazione n. 173 del 2004, cit. dell'Autorità d'ambito dell'accordo 13 giugno 2007 mentre ACEA s.p.a., opera in qualità di gestore salvaguardato operativo, continua ad erogare agli utenti le prestazioni del servizio idrico integrato per le sole fasi di attività e funzioni indicate in tale accordo;
- 4) Di dare atto che ACEA s.p.a., continua per la durata dell'affidamento di cui alla deliberazione n. 173 del 2004, cit., nella sola qualità di gestore salvaguardato operativo come previsto nella deliberazione dell'Autorità d'Ambito n.3 Torinese, n. 282 del 14 giugno 2007 ;
- 5) Di trasmettere copia del presente atto all'Autorità d'ambito n. 3 Torinese e a SMAT S.p.A.;
- 6) Di prendere atto che, nelle more dell'approvazione del Regolamento del servizio dell'Autorità d'ambito, si applicherà il Regolamento del servizio di SMAT S.p.A. (e relativi allegati), come tra l'altro concordato tra SMAT S.p.A. ed ACEA Pinerolese Industriale S.p.A.;
- 7) Di autorizzare il Sindaco, o chi lo sostituisce per legge o per delega all'attuazione della presente deliberazione, compresa la sottoscrizione dei relativi atti e successivi adempimenti.